

## **Capitolato speciale d'appalto**

**Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di gestione dell'Ospedale di Comunità presso il Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi.**

1.	<b>FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
2.	<b>OGGETTO.....</b>	<b>3</b>
3.	<b>DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>3</b>
4.	<b>DESTINATARI.....</b>	<b>4</b>
5.	<b>REQUISITI GENERALI DEL SERVIZIO.....</b>	<b>5</b>
6.	<b>REQUISITI PARTICOLARI DEL SERVIZIO .....</b>	<b>5</b>
7.	<b>REQUISITI DI PROFESSIONALITA' .....</b>	<b>7</b>
8.	<b>GESTIONE DEL PERSONALE .....</b>	<b>13</b>
9.	<b>CONDIZIONI DEL SERVIZIO .....</b>	<b>13</b>
10.	<b>PERIODO DI PROVA .....</b>	<b>14</b>
11.	<b>OBBLIGHI DELLA DITTA .....</b>	<b>14</b>
12.	<b>OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA .....</b>	<b>17</b>
13.	<b>STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.....</b>	<b>18</b>
14.	<b>CONTINUTA' DEL SERVIZIO .....</b>	<b>19</b>
15.	<b>CONTROLLI SUI SERVIZI E MONITORAGGIO DELLA GESTIONE .....</b>	<b>20</b>
16.	<b>INADEMPIMENTI E PENALITÀ .....</b>	<b>21</b>
17.	<b>GARANZIA DEFINITIVA .....</b>	<b>22</b>
18.	<b>REVISIONE PREZZI .....</b>	<b>23</b>
19.	<b>CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....</b>	<b>23</b>
20.	<b>PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E/O SOCI LAVORATORI - OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO .....</b>	<b>24</b>
21.	<b>FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....</b>	<b>27</b>
22.	<b>ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA .....</b>	<b>29</b>
23.	<b>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>30</b>
24.	<b>RECESSO.....</b>	<b>32</b>
25.	<b>TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO .....</b>	<b>32</b>
26.	<b>DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....</b>	<b>33</b>
27.	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>34</b>
28.	<b>VARIAZIONI SOGGETTIVE.....</b>	<b>34</b>
29.	<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI .....</b>	<b>34</b>
30.	<b>NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....</b>	<b>35</b>
31.	<b>DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI .....</b>	<b>35</b>
32.	<b>TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</b>	<b>35</b>
33.	<b>FORO COMPETENTE.....</b>	<b>36</b>
34.	<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>36</b>

## 1. FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Con le DGRV n. 2718/2012, DGRV n. 2091/2015, DGRV n. 433/2017 e DGRV n. 721/2023, vengono definite le strutture di ricovero intermedie di degenza quale l'Ospedale di Comunità (OdC) che rappresenta una struttura atta a garantire le cure intermedie, cioè le cure necessarie per quei pazienti che sono stabilizzati dal punto di vista medico e quindi non richiedono assistenza ospedaliera, ma le cui condizioni cliniche non sono compatibili con un semplice trattamento ambulatoriale o residenziale classico. In questa struttura l'esito funzionale è il determinante principale delle necessità assistenziali e della futura traiettoria del paziente, tipicamente in transizione da un setting di cura ad un altro.

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione del servizio di gestione dell'Ospedale di Comunità per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, che verrà aggiudicato, mediante procedura aperta telematica, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e s.m.i., suddivisa in un unico lotto.

## 2. OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'Ospedale di Comunità, da realizzarsi presso appositi locali messi a disposizione dall'ULSS, all'interno della seguente struttura ospedaliera presso il Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto (24 posti letto).

Prima dell'avvio del servizio, verranno tenuti degli incontri tra Appaltatore e Stazione appaltante volti a definire un protocollo operativo, concordato e vincolante tra le parti, che definirà aspetti di dettaglio per la gestione del servizio (es: rilevazione presenze del personale dell'Appaltatore, vestiario del personale dell'Appaltatore).

## 3. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Si precisa che il servizio potrà essere affidato solo a seguito della **positiva conclusione dell'iter di accreditamento da parte dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana**, soggetto obbligato ad accreditarsi, secondo la normativa vigente in materia.

Il servizio avrà una durata di mesi 36, decorrenti dalla data di effettivo avvio del medesimo e sarà **rinnovabile per ulteriori 24 mesi**.

Il servizio **deve essere attivato entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi** dalla data di stipula del contratto o dal verbale di anticipata esecuzione in via d'urgenza.

In tale lasso di tempo (massimo 30 giorni naturali e consecutivi) la Ditta aggiudicataria del servizio, alla presenza/supervisione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, dovrà provvedere:

- all'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del servizio;
- alla predisposizione di quanto necessario per l'esecuzione del servizio;
- all'iniziale formazione degli operatori impiegati nell'appalto.

Al verificarsi delle condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### 4. DESTINATARI

I destinatari del presente servizio, considerato come un nuovo livello di risposta assistenziale, sono i pazienti:

- in dimissione dai reparti ospedalieri, in fase di post-acuzie e clinicamente stabilizzati, momentaneamente non accoglibili presso il domicilio, per i quali siano necessarie prestazioni di assistenza e/o di protezione sociale; per tali assistiti viene programmata la dimissione a domicilio, a seguito di presa in carico del medico di Medicina Generale e, se necessario, dei servizi sociali del Comune di residenza, oppure l'inserimento presso altra struttura protetta territoriale, evitando il più possibile i ricoveri ripetuti;
- a domicilio, per aumento del carico assistenziale dell'utente o per diminuzione delle capacità assistenziali del care-giver.

L'OdC accoglie elettivamente pazienti con perdita recente di alcune funzioni di base della vita quotidiana ADL (Activities of Daily Living) ma con tre diverse possibili *traiettorie prognostiche*:

- a. pazienti le cui funzioni/abilità perse sono forse recuperabili ma serve un periodo di convalescenza durante il quale favorire la mobilitazione possibile, la riattivazione e la ripresa di alcune ADL con un percorso da iniziare in Ospedale di Comunità e da proseguire eventualmente in ambito riabilitativo;
- b. pazienti le cui funzioni/abilità sono definitivamente perse e non sono recuperabili ma è necessario educare il paziente e la famiglia all'uso di protesi/ausili ed eseguire adattamenti all'ambiente domestico;
- c. pazienti le cui funzioni/abilità sono definitivamente perse, la malattia ha prognosi infausta a breve termine ma le cui condizioni potrebbero non renderli eleggibili per l'Hospice.

Il ricovero in struttura può essere richiesto da un medico di MMG per i pazienti al domicilio o un medico ospedaliero per i pazienti ricoverati o in regime di OBI (osservazione breve intensiva). Tale richiesta sarà valutata in UVMD (unità valutativa multi dimensionale distrettuale o ospedaliera, in base al *setting* del paziente) durante la quale si valuterà l'eleggibilità del paziente ed il suo percorso diagnostico- terapeutico- assistenziale, che sarà poi ripreso dal Piano Assistenziale Individuale (PAI) e, qualora il paziente fosse ritenuto idoneo, verrà inserito in lista di attesa.

## **5. REQUISITI GENERALI DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere svolto mediante l'utilizzo di servizi infermieristici, socio-assistenziali e riabilitativi, aventi ad oggetto, in generale la fornitura di:

1. cure continuative, 24h/24h per 365 gg/anno, attraverso una equipe multiprofessionale, garantendo la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. La copertura del turno e delle presenze, nell'arco delle 24 ore, dovrà essere garantita secondo gli standard regionali previsti (DGRV n. 2718/2012 e n. 721/2023), come successivamente indicato.
2. "Cure intermedie", cioè le cure necessarie per i pazienti, con diagnosi già accertata, che sono stabilizzati dal punto di vista medico e non richiedono assistenza ospedaliera.
3. "Cure palliative" per gli assistiti con prognosi infausta a breve termine, ma le cui condizioni potrebbero non renderli eleggibili per l'Hospice.
4. Interventi utili al mantenimento e recupero delle funzioni di base della vita quotidiana col supporto del Fisioterapista ed eventuale trattamento riabilitativo su indicazione del Medico Fisiatra, garantendo la mobilitazione del paziente.
5. Interventi educativo-relazionali utili alla promozione e rafforzamento delle capacità di autocura dell'assistito e/o caregiver in relazione ai bisogni assistenziali.

La risposta polifunzionale fornita a carattere temporaneo dovrà prevedere 4 tipi di risultato:

- recupero funzionale;
- miglioramento capacità di autocura assistito/caregiver;
- stabilizzazione/adattamento alla disabilità;
- palliazione.

## **6. REQUISITI PARTICOLARI DEL SERVIZIO**

Fermo restando che il servizio oggetto del presente Capitolato non possa essere svolto prescindendo dal coordinamento con tutte le attività definite in sede di UVMD, l'Appaltatore procederà in piena autonomia, con proprie risorse e con l'assunzione del rischio a proprio carico.

L'Appaltatore, pertanto, avrà la completa autonomia di gestione del proprio personale e delle attività, nei limiti dei requisiti che il servizio erogato deve garantire, così come stabiliti al precedente art. 5 e nel presente articolo.

Sono fatti salvi i controlli che l'ULSS potrà effettuare con le modalità indicate nel successivo art. 15.

Il servizio, pertanto, dovrà garantire:

1. l'accoglienza degli utenti, garantendo i flussi in entrata e in uscita;
2. la valutazione all'ingresso del paziente e successiva stesura del piano assistenziale individuale (PAI multidisciplinare);
3. la comunicazione coi familiari circa la situazione clinica del paziente ed avanzamento del percorso programmato;

4. la programmazione delle attività correlate alla dimissione con eventuale attivazione della dimissione protetta; il paziente verrà dimesso su indicazione del Medico Incaricato che compila la lettera di accompagnamento relazionando sul percorso diagnostico-terapeutico eseguito;
5. l'accompagnamento di utenti non autonomi all'interno delle sedi ospedaliere, per eventuali accertamenti/trattamenti;
6. la raccolta e la trasmissione all'ULSS, con strumenti informatici dedicati, mensilmente, del flusso dati (tracciato record definito dalla DGRV 2683/2014);
7. la gestione richieste di consulenze ed esami diagnostici prescritti dal medico;
8. l'approvvigionamento dei materiali di farmacia e magazzini con utilizzo dei sistemi informatici aziendali e loro stoccaggio;
9. la tenuta della documentazione sanitaria secondo la normativa vigente;
10. il rispetto dei protocolli relativi alla gestione del paziente, per quanto riguarda gli aspetti igienico/sanitari e alberghieri.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tenuta della documentazione clinica tramite l'utilizzo del software di gestione del ricovero e dimissione del paziente nell'Ospedale di Comunità, in uso nell'Azienda ULSS n. 2, e dovrà assicurare la fornitura di quanto previsto dal debito informativo nei confronti degli enti di riferimento (Regione del Veneto in primis) nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV n. 2683 del 29/12/2014 avente ad oggetto: *"Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali (L.R. 22/2002)"* che definisce i requisiti generali e specifici di accreditamento e del tracciato record per il monitoraggio dell'assistenza erogata, con particolare riferimento al puntuale rispetto del contenuto degli allegati alla stessa.

L'aggiudicatario dovrà **provvedere a curare le operazioni relative all'incasso dell'eventuale quota di compartecipazione da parte dell'utente**, richiesta ai sensi della vigente normativa in materia di strutture intermedie (DGRV n. 1887 del 17/12/2019), come stabilito al successivo art. 11 del presente Capitolato, dotandosi di adeguata organizzazione.

Il servizio dovrà essere reso tenendo conto della peculiarità dell'utente preso in carico, a cui il personale della ditta dovrà rispondere per tutti gli aspetti clinico assistenziali nella loro completezza, per quanto di competenza. A tal fine la ditta, attraverso il proprio personale, dovrà garantire l'erogazione di prestazioni di elevata qualità, in linea con le "buone pratiche".

Si specifica che i costi di gestione permangono a carico della Stazione appaltante che mette a disposizione i locali presso i quali sarà svolto il servizio.

Le sotto elencate prestazioni / forniture restano a carico dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana:

- servizio alberghiero (giornata alimentare, lavanderia, pulizia dei locali);
- pagamento utenze (energia elettrica, acqua, ecc.);
- farmaci;
- prodotti dietetici;
- dispositivi medico-chirurgici;
- disinfettanti;
- materiale di medicazione;
- apparecchiature/attrezzature;

- strumenti elettronici, informatici e software;
- software per la gestione dei ricoveri/dimissioni dei pazienti;
- dispositivi protesici;
- dispositivi medici;
- presidi sanitari;
- materiali di consumo;
- manutenzione apparecchiature/attrezzature;
- manutenzione immobile e mobilio;
- sterilizzazione materiale non monouso;
- riparazione dei dispositivi protesici.

Restano a carico dell'Appaltatore:

- la pulizia e sanificazione delle apparecchiature/attrezzature;
- la pulizia e sanificazione dei dispositivi protesici utilizzati nel reparto/Ospedale di Comunità;
- il differenziamento dei rifiuti;
- il riordino alla Stazione appaltante di ogni materiale necessario per l'espletamento del servizio;
- coordinamento delle attività;
- gestione per la parte di competenza della cartella clinica e relativa custodia e di ogni altro documento sanitario inerente l'Ospedale di Comunità;
- provvedere alla gestione amministrativa del paziente relativamente al pagamento del ticket se e quando dovuto [sulla base dell'attuale normativa regionale tutte le prestazioni di riabilitazione sono erogate in regime di esenzione dalla compartecipazione alla spesa (ticket), mentre le prestazioni ambulatoriali sono erogate in regime di esenzione solo fino al 60° giorno (DGRV n. 1887/2019) di degenza (fatte salve le esenzioni di legge); conseguentemente dovrà essere inserita nella cartella clinica del paziente copia della ricevuta del versamento del ticket presso gli sportelli aziendali].

Sarà redatto, prima dell'avvio del servizio, l'inventario dei cespiti consegnati all'Appaltatore dall'Azienda ULSS n. 2.

Tale inventario sarà oggetto di aggiornamento periodico ogni qualvolta ce ne fosse la necessità (es. consegna di nuova apparecchiatura, es. dichiarazione di fuori uso dell'attrezzatura ecc.).

È obbligo dell'Appaltatore utilizzare ogni bene consegnato con la massima diligenza e nel rispetto delle istruzioni di utilizzo contenute nei manuali d'uso, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza.

## **7. REQUISITI DI PROFESSIONALITA'**

Lo standard e l'organizzazione del personale di assistenza viene definito come da DGRV n. 2718/2012 e n. 721/2023.

L'attività di assistenza infermieristica agli ospiti dovrà, comunque, fare riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità 14.9.1994, n. 739, dal Codice Deontologico e da ogni altra disposizione emanata o a norma di legge.

Nell'ambito del servizio da svolgere, oltre a quanto previsto dalle norme e disposizioni sopra citate, sono comprese tutte quelle operazioni e/o attività di controllo e verifica tipiche dell'assistenza infermieristica per:

- identificare i bisogni degli utenti;
- valutare e gestire interventi infermieristici, riabilitativi e di supporto;
- garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- contribuire, mediante informazioni di semplice comprensione, all'aggiornamento del personale operante nella struttura sulla situazione generale di ciascun ospite;
- collaborare e, se è il caso, istruire il personale assistenziale al fine di una corretta ed efficace assistenza;
- richiedere il materiale sanitario e di medicazione occorrente e comunque ogni cosa che possa interessare il soddisfacimento dei bisogni degli ospiti e l'assistenza infermieristica da espletare;
- applicare le procedure, i protocolli e la modulistica adottati dalla struttura, partecipando attivamente al miglioramento della qualità;
- operare in stretta collaborazione con il medico nella realizzazione del PAI.

Le DGRV n. 2718/2012 e n. 721/2023 definiscono lo standard minimo di personale infermieristico, operatore socio sanitario e fisioterapista, presso gli Ospedali di Comunità. Pertanto, lo **standard minimo giornaliero del personale sanitario necessario**, per un nucleo di 24 utenti, è quello che risulta dalla Tabella 1 sotto riportata.

**Tabella 1 - “Standard minimo giornaliero di personale sanitario necessario rapportato ad un nucleo di 24 utenti, tenuto conto di quanto previsto dalle DGRV n. 2718/2012 e n. 721/2023”**

Struttura	Posti letto	MODULO ASSISTENZIALE				
		Coordinatore Infermieristico (5/7 gg)	Fisioterapista (5-6/7gg)	Fasce di servizio	Infermieri (7/7 gg)	OSS (7/7 gg)
Ospedale di Comunità	24	1	1	MATT. (7:00-14:00)	2	2
				POM. (14:00-22:00)	1	2



Struttura	Posti letto	MODULO ASSISTENZIALE				
				NOTTE (22:00-7:00)	1	1

La turnistica rappresentata in tabella garantisce una media di 175 minuti di assistenza sanitaria (infermieri e OSS) per paziente al giorno, in linea con le indicazioni fornite dalle DGRV n. 610/2014 e n. 797/2018.

## FUNZIONI GENERALI DEL PERSONALE

Il **coordinatore infermieristico** svolge compiti di organizzazione delle attività, di vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti e garantisce gli standard assistenziali previsti. È responsabile del buon andamento organizzativo della struttura e referente per l'ULSS e per gli ospiti e loro familiari della gestione delle fasi di ingresso, permanenza, dimissione dell'ospite. Le principali funzioni del coordinatore infermieristico sono elencate nell'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 169 del 23 febbraio 2016 "Definizione del profilo di competenza del coordinatore appartenente alle professioni sanitarie nella Regione del Veneto".

Il **coordinatore infermieristico** deve:

- essere in possesso di laurea di infermiere o titolo equipollente;
- essere in possesso del *master* di primo livello in "*Management* per le funzioni di coordinamento", o *titolo equipollente* certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- essere iscritto all'Ordine delle Professioni infermieristiche (O.P.I.), al fine dell'esercizio della professione infermieristica;
- non essere dipendente di strutture pubbliche;
- essere in possesso di idoneità alla mansione specifica al lavoro di infermiere per i rischi lavorativi rilasciato da un medico competente/autorizzato in medicina del Lavoro ed igiene degli Ambienti di Lavoro iscritto nei ruoli Regionali;
- essere in possesso di attestazione circa l'avvenuta formazione per la sicurezza di cui all'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011;
- avere esperienza di almeno 3 anni nel profilo di appartenenza, come da normativa vigente;
- essere in possesso di certificazione che attesti di aver seguito un corso BLS per la gestione delle emergenze.

L'**infermiere** è il responsabile dell'assistenza infermieristica generale. Dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea di infermiere o titolo equipollente;
- essere iscritto all'Ordine delle Professioni infermieristiche (O.P.I.), al fine dell'esercizio della professione infermieristica;
- non essere dipendente di strutture pubbliche;
- possesso di idoneità alla mansione specifica al lavoro di infermiere per i rischi lavorativi rilasciato da un medico competente/autorizzato in medicina del Lavoro ed igiene degli Ambienti di Lavoro iscritto nei ruoli Regionali;
- possesso di attestazione circa l'avvenuta formazione per la sicurezza di cui all'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011;
- certificazione di aver seguito un corso BLS per la gestione delle emergenze.

L'**Operatore Socio Sanitario** è la figura professionale che trova origine nella sintesi dei distinti profili professionali degli operatori dell'area sociale e di quella sanitaria e risponde in modo più adeguato all'evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni. Oggetto di una profonda revisione in termini di ruolo, di competenze e di contesto operativo, il profilo dell'Operatore Socio Sanitario è stato definito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22/02/2001 e recepito dalla Regione del Veneto con L.R. 16 agosto 2001, n. 20 (e successive modificazioni).

Requisiti: aver frequentato apposito corso a qualifica riconosciuto dalla Regione del Veneto al termine del quale, superato positivamente l'esame finale, viene rilasciato l'attestato di qualifica ai sensi della Legge 845/1978, della Legge Regionale 10/1990 e della Legge Regionale 20/2001. I corsi sono organizzati e svolti da organismi di formazione accreditati dalla Regione Veneto, ai sensi della Legge Regionale 19/2002.

L'Operatore Socio Sanitario soddisfa i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale sia sanitario; favorisce il benessere e l'autonomia dell'utente. In particolare, si indicano di seguito le principali attività previste per questa figura professionale:

a) assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero:

- assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
- realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, alla riattivazione e al recupero funzionale;
- realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
- coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
- aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
- cura la pulizia e l'igiene ambientale.

b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale:

- osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;
- collabora all'attuazione degli interventi assistenziali;

- valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
- collabora all’attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
- riconosce e utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
- mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia, per l’integrazione sociale e il mantenimento e recupero dell’identità personale.

c) supporto gestionale, organizzativo e formativo:

- utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
- collabora alla verifica della qualità del servizio;
- concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;
- collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
- collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.

Per le competenze dell’Operatore Socio Sanitario si rinvia a quanto descritto dalla L.R. 20/2001 - Allegato B.

L’operatore socio sanitario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere dipendente di strutture pubbliche;
- possesso di idoneità alla mansione specifica al lavoro di operatore socio sanitario per i rischi lavorativi rilasciato da un medico competente/autorizzato in medicina del Lavoro ed igiene degli Ambienti di Lavoro iscritto nei ruoli Regionali;
- possesso di attestazione circa l’avvenuta formazione per la sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni 21.12.2011;

Il **fisioterapista** è il professionista sanitario che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. Dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in fisioterapia, abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (classe 2 delle professioni sanitarie della riabilitazione, o L/SNT2 classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione), ovvero diploma universitario di fisioterapista, conseguito ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, o altro diploma equipollente ai sensi del Decreto 27 luglio 2000 (in G.U. 16.8.2000, n. 190);
- essere iscritto all’Ordine dei Fisioterapisti, al fine dell’esercizio della professione;
- non essere dipendente di strutture pubbliche;
- possesso di idoneità alla mansione specifica al lavoro di fisioterapista per i rischi lavorativi rilasciato da un medico competente/autorizzato in medicina del Lavoro ed igiene degli Ambienti di Lavoro iscritto nei ruoli Regionali;
- possesso di attestazione circa l’avvenuta formazione per la sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni 21.12.2011;

Collabora con il personale medico, con infermieri, OSS e con altri eventuali professionisti della Riabilitazione nella realizzazione del Progetto Riabilitativo Individuale del paziente, elaborato con il consulente fisiatra. Assieme al Responsabile Clinico della struttura è il referente del Progetto Riabilitativo e partecipa alla “Relazione del decorso funzionale” da allegare alla Documentazione Finale per la dimissione.

In accordo con le modalità organizzative dell'equipe, gestisce autonomamente le attività di riabilitazione, possibili anche nel pomeriggio o il sabato mattina.

Collabora con il medico prescrittore nella identificazione degli ausili più idonei per il paziente, ne propone l'adozione, ne addestra all'uso il paziente e i caregivers.

In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:

- elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del Programma Riabilitativo Individuale (PRI) volto al recupero dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana e all'incremento della partecipazione sociale della persona;
- pratica autonomamente attività riabilitativa per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive in linea con gli obiettivi, i tempi e le modalità di erogazione degli interventi previsti dal PRI;
- propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;
- verifica l'efficacia delle attività previste dal PRI in relazione agli outcomes ottenuti.

**L'appalto prevede come servizio opzionale, l'inserimento della figura del case manager.**

Il **case manager**, o **infermiere case manager** (ICM) è il professionista che provvede all'assegnazione e al coordinamento dei servizi socio-sanitari destinati alla gestione clinica di un determinato target di utenti. Si occupa della creazione di un particolare processo assistenziale tarato sul singolo paziente che viene seguito in tutte le fasi, dall'ammissione alla dimissione.

Coordina il percorso del singolo paziente durante l'accoglimento e verso la destinazione definitiva ed è responsabile dell'attuazione del progetto di recupero/riabilitazione e dimissione del paziente con la collaborazione del personale medico, infermieristico, fisioterapista e di supporto.

L'infermiere case manager deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea di infermiere, o titolo equipollente;
- essere iscritto all'Ordine delle Professioni infermieristiche (O.P.I.), al fine dell'esercizio della professione infermieristica;
- non essere dipendente di strutture pubbliche;
- possesso di idoneità alla mansione specifica al lavoro di infermiere per i rischi lavorativi rilasciato da un medico competente/autorizzato in medicina del Lavoro ed igiene degli Ambienti di Lavoro iscritto nei ruoli Regionali;
- possesso di attestazione circa l'avvenuta formazione per la sicurezza di cui all'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011;
- certificazione di aver seguito un corso BLS per la gestione delle emergenze.

Come **ulteriore** requisito preferenziale ma **non obbligatorio**:

- possesso di “*master in case management*”.

**L'attivazione di tale servizio potrà essere richiesta dalla Stazione appaltante, in fase di esecuzione del contratto, all'Aggiudicataria, qualora, per esigenze organizzative, se ne ravvisi la necessità.**

**In tal caso l'Aggiudicataria dovrà trasmettere il curriculum del case manager, che dovrà essere validato dal DEC, prima dell'entrata in servizio.**

## 8. GESTIONE DEL PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario dovrà erogare il servizio richiesto mediante:

- autonomia nella gestione della *turnistica*: la ditta attraverso il referente sarà responsabile della pianificazione e del controllo della *turnistica*;
- autonomia nella gestione delle presenze/assenze: dovrà essere garantita l'effettiva e costante presenza degli operatori secondo lo standard minimo giornaliero di personale sanitario previsto dalle DGRV n. 2718/2012 e n. 721/2023, riportato nell'articolo n. 7 del presente documento – **Tabella 1 - “Standard minimo giornaliero di personale sanitario necessario rapportato ad un nucleo di 24 utenti, tenuto conto di quanto previsto dalle DGRV n. 2718/2012 e n. 721/2023”**. La ditta dovrà garantire la sostituzione del proprio personale, in caso di assenza anche non programmata.

Ferma restando l'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, ed avuto riguardo al particolare impegno del lavoro svolto, i turni di servizio dovranno essere configurati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con cadenze e durate contenute ed adeguate, tali da non generare un eccessivo carico psicofisico nel personale addetto.

Nell'esclusivo interesse dei pazienti, resta inteso che in tutti i casi in cui dovessero sorgere questioni/problematiche di natura sanitaria il referente della ditta (responsabile capocommessa) dovrà confrontarsi con il Medico Responsabile, il cui parere, in ogni caso, sarà considerato prevalente.

Il personale impiegato nel servizio dovrà attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro e uniformarsi a tutte quelle di carattere generale emanate dall'ULSS per il proprio personale, in particolare dovrà:

- svolgere il servizio negli orari prestabiliti ed indicati nel progetto;
- prendere visione dei documenti d'ufficio esclusivamente per ragioni di servizio e, comunque, mantenere il segreto d'ufficio e professionale su dati, documenti, fatti e circostanze riguardanti gli utenti e/o concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ULSS.

## 9. CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e negli atti ad esso collegati, pena l'applicazione di eventuali penali.

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le migliorie e metodologie operative di cui all'Offerta tecnica presentata in sede di gara.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara e alle caratteristiche tecniche dell'Offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

La Ditta Aggiudicataria dovrà identificare e nominare al momento dell'avvio del servizio una o più figure di **responsabile capocommessa**, con specifica formazione in ambito sanitario, che dovrà essere sempre reperibile in loco, garantire la propria presenza in Azienda entro 1 ora dalla chiamata, oltre a garantire la supervisione e il coordinamento delle attività eseguite dal personale della Ditta.

## 10. PERIODO DI PROVA

Per i primi **6 (sei) mesi** l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla Ditta aggiudicataria verrà data con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana incamererà la cauzione definitiva e si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

## 11. OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta aggiudicataria dovrà **provvedere a curare le operazioni relative all'incasso dell'eventuale quota di compartecipazione da parte dell'utente** richiesta ai sensi della vigente normativa in materia di strutture intermedie ed in particolare delle DGRV 2718/2012 e DGRV 1887/2019 ed eventuali successive modifiche o integrazioni, dotandosi di adeguata organizzazione.

Le procedure operative di dettaglio verranno definite al momento dell'avvio del servizio con il protocollo operativo di cui all'art. 2 del presente documento.

Nelle more dell'implementazione del SIO, l'Aggiudicataria dovrà utilizzare i sistemi software/gli applicativi attualmente in uso all'Azienda e/o forniti dalla Regione/Ministero. I software potranno essere modificati in seguito a indicazioni aziendali, regionali, nazionali, europee.

Il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa, da parte dell'utente, potrà essere effettuato tramite versamento sul conto intestato all'Azienda ULSS n. 2 secondo le modalità indicate di volta in volta dall'Azienda ULSS n. 2.

L'Appaltatore, quindi, dovrà:

- calcolare, utilizzando il software aziendale in uso, la somma dovuta dall'utente per degenze successive al 60° giorno, comunicarla all'utente stesso o suo familiare, compilando e predisponendo a tal fine apposita modulistica, concordata con l'Azienda ULSS n. 2;
- curare che gli utenti provvedano al pagamento di quanto dovuto, prima della dimissione del degente/utente dall'Ospedale di Comunità, tenendo apposito elenco delle operazioni;
- farsi consegnare dagli utenti o da persona delegata la copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento; a ricezione della copia della ricevuta, l'Appaltatore emetterà la fattura/ricevuta in nome e per conto dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, debitamente quietanzata e la consegnerà all'utente o persona delegata;
- rendicontare mensilmente ai Servizi dell'Azienda ULSS, appositamente individuati, i pagamenti non effettuati o effettuati in parte dall'utente, con obbligo di indicare tutti i dati necessari all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana per il recupero dei crediti secondo le procedure aziendali in essere.

L'Appaltatore risponderà dell'eventuale errato calcolo della somma dovuta dall'utente.

----- o -----

La Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni occorrenti per l'erogazione dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
- organizzare e gestire tutto il personale necessario all'erogazione del servizio nel rispetto degli standard qualitativi offerti in sede di gara nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in materia;
- coordinare i servizi in appalto;
- applicare i protocolli e i processi operativi secondo le modalità appropriate;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto dell'appalto, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà conformarsi, nel corso del contratto, a tutte le eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire in materia normativa e tecnologica.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto sopra descritto, tutti gli oneri e i rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni nello stesso contenuti.

L'Appaltatore si impegna, tra l'altro, a:

- tenere completamente indenne la Stazione appaltante per i danni che dovessero derivare a persone e/o cose nell'esercizio della propria attività (si veda il successivo art. 22 del presente documento);
- realizzare ed attuare procedure, protocolli, istruzioni operative a supporto per garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni erogate;

- garantire, per gli operatori impegnati nella gestione del servizio, tutte le condizioni normative ed economiche previste dai contratti della sanità privata;
  - assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, di infortuni (anche relativamente ai degenti) ed igiene del lavoro, nonché a svolgere tutti i controlli di carattere igienico sanitario, ivi compresi gli interventi di prevenzione delle infezioni ospedaliere;
  - garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
  - provvedere alla completa organizzazione del proprio personale ed a garantire che il medesimo presti la propria attività in modo continuativo presso la struttura di assegnazione;
  - garantire l'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
  - sostituire il personale in caso di assenza;
  - garantire per tutta la durata del contratto il rispetto delle norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali, e ad effettuare le denunce afferenti le malattie infettive;
  - garantire la qualificazione degli operatori tramite idonei iter formativi;
  - gestire le cartelle cliniche, per la parte sanitaria di competenza, nonché custodirle, osservando la legislazione vigente nonché le indicazioni eventualmente fornite in merito dalla Stazione appaltante, assicurandosi che siano debitamente firmate dal soggetto deputato alla compilazione.
- Si precisa che le cartelle cliniche “chiuse” dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante, che è il soggetto deputato alla loro conservazione, con periodicità da concordare.

L'Appaltatore è obbligato, altresì:

- ad indicare le generalità, il numero e la qualifica del personale impiegato nel servizio e ad assolvere agli obblighi informativi verso la Stazione appaltante e nei confronti della Regione Veneto secondo le vigenti modalità, ottemperando a tutti gli adempimenti previsti;
- a fornire al personale impiegato, ai propri collaboratori e/o soci lavoratori:
  - tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento dell'appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge;
  - idoneo vestiario e calzature che permettano l'immediata distinzione rispetto all'abbigliamento in dotazione ad altro personale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;
  - tesserini di riconoscimento riportanti la denominazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, la fotografia e la mansione svolta.

Il personale impiegato, i collaboratori ed i soci lavoratori dell'Appaltatore, dovranno obbligatoriamente utilizzarli durante l'esecuzione del servizio.

Si precisa che le spese per i dispositivi di protezione individuale, l'abbigliamento, i tesserini, i distintivi ed ogni altra spesa affine o conseguente all'organizzazione del personale sono a completo carico dell'Aggiudicatario.

La Stazione appaltante si riserva di formulare un giudizio vincolante sul vestiario proposto dall'Appaltatore, tramite il **protocollo operativo** di cui all'art. 2 del presente documento.

L'Appaltatore garantisce la continuità del servizio e l'immediata copertura di eventuali temporanee assenze del personale, provvedendo alla loro sostituzione con altro parimenti idoneo, impegnandosi, altresì, a sostituire tempestivamente il personale valutato non conforme alla deontologia professionale.



Il servizio sarà svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dell'aggiudicatario, senza diretti interventi, gerarchici e dispositivi, della Stazione appaltante su detto personale.

Pertanto, tutto il personale adibito al servizio oggetto del contratto opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti della Stazione appaltante.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione e rispetto che definiscono un comportamento civile e corretto, attenendosi comunque alle linee indicate dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalla Stazione appaltante, nonché ai rispettivi codici deontologici professionali.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare accertamenti amministrativi per verificare il rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali per quanto concerne il personale impiegato nell'appalto.

L'Appaltatore dovrà, a pena di risoluzione del contratto, produrre su richiesta della Stazione appaltante, tutta la documentazione necessaria al fine di comprovare il permanere dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si impegna ad aggiornare, almeno ogni sei mesi, l'elenco del personale e dei documenti connessi e a dare comunicazione tempestiva di ogni variazione dello stesso alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore nell'esercizio della propria attività deve garantire l'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi comprese quelle emanate da A.N.AC., in relazione ad ogni aspetto relativo all'erogazione dei servizi in appalto ed all'esercizio della propria attività.

In particolare è richiesta l'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- b) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
- c) integrazione con l'Azienda ULSS delle agende relative alle prestazioni di ricovero e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- d) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, come previsto al successivo art. 22 del presente documento;
- e) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Sanitaria e della Regione.

## **12. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**

L'Aggiudicatario è tenuto:

- a mantenere riservati i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara d'appalto nel rispetto della normativa sulla privacy;
- a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;

- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicatario si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le innovazioni, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente l'Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche dell'Impresa che venissero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dall'Impresa stessa in fase di esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario, infine, è tenuto a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico, riguardanti il servizio svolto.

Si precisa che anche le cartelle cliniche dovranno essere consegnate, a fine esecuzione contrattuale, alla Stazione appaltante, quale soggetto deputato alla loro conservazione, come già precisato al precedente art. 11 del presente documento.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

### **13. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013, l'Allegato I.4 al Codice e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023.

Formeranno parte integrante e sostanziale del contratto e saranno materialmente allegati i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'offerta economica;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis della L. 488/1999.

Formeranno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- progetto tecnico presentato in sede di gara dall'Aggiudicatario;
- accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- cauzione definitiva presentata dall'Aggiudicatario;
- polizza assicurativa presentata dall'Aggiudicatario.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Nel caso in cui l'Aggiudicataria si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso di risoluzione del contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'Azienda nel contratto sottoscritto con l'Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

#### **14. CONTINUTA' DEL SERVIZIO**

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere espletati con assoluta continuità.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del presente servizio, anche in caso di sciopero, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale, o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, con opportuno preavviso.

Resta inteso che l'attività costituisce servizio pubblico essenziale.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio.

In caso di inadempimento dell'obbligo di garantire la continuità assistenziale, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

## **15. CONTROLLI SUI SERVIZI E MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**

L'Azienda ULSS n. 2, nell'ambito delle sue funzioni di sorveglianza, di verifica e di controllo e gli altri Enti deputati avranno il compito di controllare l'appropriatezza dell'attività svolta dall'Appaltatore anche nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 3444 del 30/12/2010, avente ad oggetto "Modifica del sistema dei controlli dell'attività sanitaria nella Regione Veneto" e dalla D.G.R.V. n. 2174 del 23/12/2016, recante "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19", nonché da eventuali successivi atti che ne modifichino i contenuti, aggiornando l'attuale ordinamento normativo.

La Stazione appaltante e gli Enti all'uopo deputati, potranno richiedere in qualsiasi momento informazioni sullo svolgimento del servizio, al fine di verificarne gli standard qualitativi ed effettuare ispezioni presso la struttura gestita dall'Appaltatore.

I controlli potranno riguardare, in particolare, le procedure, i protocolli e le istruzioni operative adottate dall'Appaltatore a supporto delle attività, il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità del servizio erogato, il livello di soddisfazione degli utenti. I controlli dovranno essere effettuati in contraddittorio con un rappresentante dell'Appaltatore o suo delegato e con l'assistenza di personale clinico.

Il controllo sulle prestazioni erogate dall'Appaltatore, potrà anche essere effettuato mediante schede di rilevazione (check list) condivise e concordate con i referenti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ad avvenuta aggiudicazione. La scheda si concluderà con un risultato complessivo, che indicherà il livello di accettabilità o meno del servizio svolto.

Al fine di consentire il monitoraggio del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante:

- una reportistica trimestrale di rendicontazione delle prestazioni erogate;
- copia dei verbali delle verifiche effettuate da eventuali Enti che esercitino funzioni di controllo in base alla normativa vigente;
- una reportistica trimestrale circa gli indici di risultato della customer satisfaction;
- una relazione complessiva trimestrale dell'attività svolta, corredata da indicatori sia di tipo sanitario (es. provenienza pazienti ricoverati) che di tipo economico (es. quota aggiuntiva a carico del paziente).

In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, verbalizzati in contraddittorio con il responsabile della Ditta aggiudicataria, o suo delegato, la Stazione appaltante ha facoltà di ordinare l'esecuzione immediata o la ripetizione delle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio. Ove ciò non fosse possibile, la Stazione appaltante provvederà a quantificare il livello di disservizio applicando le penalità di cui al presente documento.

Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Fermo restando che rimangono in capo all'Azienda ULSS 2 le attività di supervisione del servizio reso, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, a controlli programmati e/o estemporanei, per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate dalla

normativa di riferimento, nel presente Capitolato e nel progetto di svolgimento del servizio predisposto dalla ditta in sede di gara.

I controlli andranno a valutare, anche, aspetti igienico-sanitari delle attrezzature e degli ambienti, e l'adesione alle "buone pratiche assistenziali" concordate con il Medico Referente, nonché all'osservanza di regolamenti, protocolli, procedure e istruzioni operative dell'Azienda.

Nell'offerta la ditta dovrà produrre apposite check list/modalità di controllo, che dovranno essere condivise, concordate e approvate dai referenti dell'Azienda ULSS 2, ad avvenuta aggiudicazione. È previsto un periodo di messa a punto del sistema dei controlli al massimo entro 6 mesi dall'inizio del servizio.

## **16. INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Fermo restando quanto previsto in tema di controlli dalla D.G.R.V. n. 3444 del 30/12/2010 e dalla D.G.R.V. n. 2174 del 23/12/2016, in caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nel presente documento nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore.

Nel caso di mancato o ritardato avvio del servizio entro i termini di cui all'art. 3 del presente documento, la Stazione appaltante potrà applicare una penale giornaliera pari ad Euro 2.000,00=.

In ogni altro caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto, all'Appaltatore sarà applicata una penale da un minimo di Euro 100,00= ad un massimo di Euro 2.000,00= a seconda della gravità dell'infrazione. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato non preclude il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Per le suddette penali verranno emesse di note di addebito da parte della Stazione appaltante, che potranno essere scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento.

## **17. GARANZIA DEFINITIVA**

L'Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 117, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (fintantoché non verrà emanato, dovrà essere utilizzato lo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/12/2022).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Trascorsi 365 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), la riduzione dell'importo della garanzia del 30% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 30% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Appaltatore concorrente.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'Appaltatore possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

## **18. REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie sulla parte della spesa relativa al personale.

La modalità di calcolo della revisione prezzi è pubblicata sul portale istituzionale dell'ISTAT (art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

## **19. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla ai sensi dell'articolo 119 del Codice. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di Legge in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Appaltatore ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall'Appaltatore.

## **20. PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E/O SOCI LAVORATORI - OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO**

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con la Ditta Aggiudicataria dell'appalto stesso.

L'Appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, che parlino la lingua italiana.



Detto personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. È a carico della Ditta Aggiudicataria la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni.

L'Aggiudicatario dovrà rispettare tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia nonché assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

Il nominativo, la qualifica e le abilitazioni professionali del personale impiegato dalla Ditta Aggiudicataria per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale e successivamente con frequenza semestrale.

L'elenco del personale impiegato dovrà, inoltre essere, comunicato, con gli aggiornamenti dovuti, ad ogni variazione intervenuta.

In caso di sostituzione prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire, quanto meno, con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione. Dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

In caso di sostituzione non prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire contestualmente al verificarsi dell'evento, in quanto la sostituzione verrà garantita il giorno stesso senza soluzione di continuità per l'assistenza. Anche in questo caso dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

L'Appaltatore dovrà garantire la formazione periodica del proprio personale che, oltre a quella obbligatoriamente prevista dalla vigente normativa (es. crediti ECM), dovrà essere tale da consentire, anche in relazione a particolari tematiche rilevanti per il personale impiegato, il progressivo miglioramento e la crescita professionale del medesimo.

Il personale dovrà essere opportunamente istruito in merito ai protocolli, sistemi informativi, regolamenti aziendali in vigore presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

In sinergia con la Stazione appaltante si rende necessaria una condivisione su base semestrale dei piani e dei percorsi formativi, assicurando la partecipazione del personale agli stessi.

Gli oneri derivanti dalla partecipazione del proprio personale all'attività formativa, proposta e concordata con la Stazione appaltante, saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore sia destinatario di due contestazioni da parte della Stazione appaltante.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità del Fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Azienda può richiedere l'allontanamento di quel personale della società Aggiudicataria che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la società Aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto ogni anormalità, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto e che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda Ulss 2;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda in questo caso, saranno impegnative per la società Aggiudicataria.

Tutto il personale che dipenderà, ad ogni effetto, direttamente dall'Aggiudicatario, dovrà essere capace e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà essere curato nella persona.

Dovrà inoltre mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto del contratto.

Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui alla normativa di settore, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Le presenze in servizio del personale dell'Appaltatore saranno oggetto di registrazione con idonei strumenti di rilevazione, che verranno definiti con il **protocollo operativo** di cui al precedente art. 2 del presente documento.

## 21. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente Capitolato d'onori e dall'offerta tecnica. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A) salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni, vista la particolarità e le caratteristiche del servizio; tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/02, modificato dal D.Lgs. 192/2012. L'operatore economico viene informato che nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it), sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura sarà emessa con cadenza mensile e dovrà contenere il riferimento al Contratto, al periodo di fatturazione ed indicare il codice CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, all'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

La Stazione appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui

siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana prevede che l'Ospedale di Comunità sia sempre occupato da n. 24 degenti e, pertanto, che sia fatturato con cadenza mensile, il canone offerto, in ragione mensile.

Tuttavia, nel caso in cui si verifichi la non completa utilizzazione dei posti letto si provvederà in occasione dei controlli periodici effettuati con frequenza trimestrale:

- a calcolare, su base giornaliera (24 h), il numero medio di pazienti ricoverati;
- sulla base di tale numero, verrà effettuata una riduzione del canone in ragione giornaliera, tenuto conto delle regole sotto riportate e delle seguenti fasce di degenti:

<b>Fascia 1): da n. 21 a n. 24 degenti</b>	
<b>CANONE RICONOSCIUTO</b>	<b>Nessuna riduzione. Canone in misura piena come da offerta.</b>

<b>Fascia 2): da n. 16 a n. 20 degenti</b>	
<b>CANONE RICONOSCIUTO</b>	<b>Per degenze inferiori alle 21 ma almeno pari a n. 16: riduzione in misura giornaliera del canone offerto pari al</b>

	<b>12,00%.</b>
--	----------------

<b>Fascia 3): da n. 1 a n. 15 degenti</b>	
<b>CANONE RICONOSCIUTO</b>	<b>Per degenze inferiori alle 16: riduzione in misura giornaliera del canone offerto pari al 30,00%.</b>

Se per tre giorni consecutivi il numero dei degenti ricoverati, risultanti dalla media giornaliera dei ricoveri, sarà inferiore a quello previsto per la prima fascia, verrà applicato, **a decorrere dal terzo giorno consecutivo**, una riduzione percentuale giornaliera sul canone offerto, tenendo conto del numero medio di degenti ricoverati il terzo giorno consecutivo, secondo le seguenti regole:

- a) se il terzo giorno consecutivo, il numero medio dei degenti sarà compreso nella medesima fascia del numero medio dei degenti dei due giorni consecutivi precedenti (entrambi in fascia uguale), si applicherà la riduzione della fascia di riferimento;
- b) se il terzo giorno consecutivo, il numero medio dei degenti sarà compreso in una fascia inferiore rispetto a quella del numero medio dei degenti dei due giorni consecutivi precedenti (entrambi fascia uguale), si applicherà la riduzione prevista per la fascia di degenza dei primi due giorni consecutivi;
- c) se il terzo giorno consecutivo, il numero medio dei degenti sarà compreso in una fascia superiore rispetto a quella del numero medio dei degenti dei due giorni consecutivi precedenti (entrambi fascia uguale), si applicherà la riduzione prevista per la fascia di degenza superiore del terzo giorno;
- d) se il terzo giorno consecutivo, il numero medio dei degenti sarà compreso in una fascia inferiore rispetto a quella del numero medio dei degenti del primo giorno e a quella del numero medio dei degenti del secondo giorno (fasce diverse), si applicherà la riduzione più favorevole all'Appaltatore;
- e) se il terzo giorno consecutivo, il numero medio dei degenti sarà compreso in una fascia superiore rispetto a quella del numero medio dei degenti del primo giorno e a quella del numero medio dei degenti del secondo giorno (fasce diverse), si applicherà la riduzione prevista per la fascia di degenza del terzo giorno.

Le riduzioni previste sono state calcolate **rapportando lo standard minimo giornaliero di personale sanitario necessario, tenuto conto di quanto previsto dalle DGRV n. 2718/2012 e n. 721/2023**, alle fasce di degenza sopra riportate.

## **22. ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA**

È obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto analoga attività del presente appalto, e riportando espresso richiamo al relativo CIG. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico per sinistro senza limitazione per anno, e un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 unico per sinistro e senza limitazioni per anno e una validità non inferiore alla durata del servizio. È ammessa la copertura annuale della polizza con le indicazioni che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre:

1. riportare tra il novero dei terzi la Stazione appaltante, i suoi Amministratori, i suoi dipendenti e collaboratori;
2. riportare espressamente tra il novero degli “Assicurati” (cfr. Definizioni di polizza) oltre al prestatore del servizio, la Stazione appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, nonché in genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con la normativa vigente;
3. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l’indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
4. riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l’assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
5. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione appaltante;
6. essere redatta in lingua italiana.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa (Appendice di precisazione/estensione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto con espresso richiamo al CIG di riferimento, riportano i massimali RCT e RCO con espressa dicitura che si intendono per sinistro e senza limitazione per anno, richiamando tutte le specifiche da 1. a 6. di cui sopra. La polizza e/o l’appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione appaltante prima dell’inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall’assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforma alla Stazione appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall’assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto è disciplinata oltreché dall’art. 122 del D.Lgs. n.36/2023, che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara. In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L’Azienda, in caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l’Appaltatore, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e

di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato dall'Appaltatore;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. mancato superamento del periodo di prova;
2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
3. in caso di revoca delle autorizzazioni per l'esercizio della professione sanitaria;
4. di commissione di uno dei reati di cui all'articoli 94 del D.Lgs. n. 36/2023 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e di commissione di violazioni, infrazioni, irregolarità di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
5. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
6. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
7. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 124, commi 4 e 5, del D.Lgs. 36/2023, di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
8. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
9. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
10. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
11. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente capitolato;
12. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente capitolato;
13. per non produzione dei titoli di studio del personale impiegato a seguito di verifica e su richiesta della Stazione appaltante;
14. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore di uno o più dei servizi affidati senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante, per continuata e reiterata violazione degli orari e delle prestazioni concordate con i responsabili dei servizi;
15. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i..

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo dedicato del presente documento, il contratto sarà risolto qualora, dai controlli effettuati, emergesse presenza di personale dell'Appaltatore sprovvisto di titolo di studio adeguato. In tal caso si provvederà, altresì, alla segnalazione all'Autorità competente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta all'Appaltatore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.

## **24. RECESSO**

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché le norme del Codice Civile in materia.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/1990, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, nei casi di seguito riportati:

- qualora cessasse la necessità dell'esternalizzazione del servizio e venissero assegnate all'Azienda ULSS n. 2 le risorse professionali necessarie alla sua esecuzione interna;
- per mutate esigenze anche organizzative della Stazione Appaltante;
- qualora nel corso della presente procedura di gara venisse attivata, relativamente alla categoria merceologica dei servizi di cui trattasi, una Convenzione stipulata dalla Centrale di Committenza Regionale e/o da Consip S.p.A..

L'Azienda ULSS n. 2 potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

## **25. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**



Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall’ULSS 2 Marca Trevigiana, nell’ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l’ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall’ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E’ onere dell’Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla Stazione appaltante ai fini dell’esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

## **26. DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

All’affidamento del servizio di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le seguenti clausole ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell’art. 84, del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. e la Ditta Aggiudicataria si sia resa inadempiente all’obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell’impresa;

3)ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. ,319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p.,320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. .

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere il medesimo obbligo.

## **27. CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04.03.2021 e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

## **28. VARIAZIONI SOGGETTIVE**

Nel caso l'Aggiudicataria dovesse, durante l'espletamento del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

## **29. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento del servizio di "gestione dell'Ospedale di Comunità presso il Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana" valutata la presenza di rischi da interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, per le quali si prevede un onere economico annuo di Euro 1.650,00 + Iva al 22%, pari ad Euro 4.950,00 + Iva al 22% per il periodo di 36 mesi per ciascun lotto.

### **30. NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con deliberazione n. 198 del 31.01.2023, il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2021, n. 113, nonché secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia a livello nazionale, in particolare dalla Legge della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e regionale, in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

### **31. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI**

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) p.e.c. (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **32. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con p.e.c., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i sub contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

### **33. FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

### **34. DISPOSIZIONI FINALI**

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Allegato 1: DUVRI